



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare l'articolo 28, comma 2 laddove si dispone che, per l'ottemperanza ed il monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - VIA o nel provvedimento di VIA l'autorità competente può istituire, nei casi di progetti di particolare rilevanza per complessità, ubicazione e dimensione delle opere o degli interventi, appositi osservatori ambientali in fase di decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO l'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successivamente modificato dall'art. 17-undecies, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che modificando l'articolo 8, comma 2-bis, istituisce la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, stabilendone i criteri e le modalità per la relativa composizione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 giugno 2021, n. 265 recante “*Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali*”;

VISTO il “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” (di seguito anche “PNRR”) di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto direttoriale CRESS del 7 dicembre 2021, n. 506 recante “*Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali*”;

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’abrogazione del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 giugno 2021, n. 265 e, contestualmente del citato decreto direttoriale CRESS del 7 dicembre 2021, n. 506, al fine di uniformare i criteri di istituzione e le modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali ed individua le attività di supporto tecnico e logistico necessarie per la loro operatività.

Articolo 2

(Istituzione degli Osservatori Ambientali)

1. L’Osservatorio Ambientale è istituito, di norma, con il provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

2. Il decreto ministeriale di Valutazione d'Impatto Ambientale individua le amministrazioni e gli enti rappresentati nell'Osservatorio Ambientale.

Articolo 3

(Costituzione e composizione dell'Osservatorio Ambientale)

1. La costituzione e la composizione dell'Osservatorio Ambientale, istituito ai sensi dell'articolo 2, sono effettuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta del Direttore Generale competente.
2. L'Osservatorio Ambientale è composto dal Presidente e da due componenti designati dal Ministro, dal Segretario individuato dalla competente Direzione Generale, nonché da un componente in rappresentanza di ciascuna delle altre amministrazioni e degli enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. Il 50% dei rappresentanti nell'Osservatorio Ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono scelti tra soggetti estranei all'Amministrazione del Ministero medesimo.
3. I rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'Osservatorio Ambientale estranei all'amministrazione medesima sono nominati dal Ministro tra soggetti dotati di significativa competenza e professionalità per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 del presente decreto. Il Segretario dell'Osservatorio è individuato tra funzionari dotati di comprovata esperienza nell'ambito di organismi collegiali e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e svolge, in particolare, le funzioni di raccordo tra l'Osservatorio e la competente Direzione Generale.
4. La proposta di costituzione dell'Osservatorio Ambientale è effettuata dal competente Direttore generale sentito il soggetto proponente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenuto conto degli esiti della procedura e delle designazioni dei rispettivi rappresentanti da parte delle amministrazioni ed enti individuati dalla competente Direzione Generale per la partecipazione all'Osservatorio Ambientale.

Articolo 4

(Durata dell'Osservatorio Ambientale, condizioni di inconfiribilità e incompatibilità e determinazione dei compensi)

1. La durata dell'Osservatorio Ambientale è prevista in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell'opera indicato dal proponente ed è comunque commisurata al completamento delle attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali dettate nel provvedimento di VIA, che si esplicano anche nella fase di realizzazione dell'opera e nei due anni di monitoraggio ambientale *post-operam*.
2. Il Presidente, il Segretario e i componenti dell'Osservatorio restano in carica 4 anni, salvo una minore durata dell'Osservatorio presso il quale sono nominati, non cumulabili con incarichi in altri Osservatori e non rinnovabili.
3. Non possono essere nominati componenti dell'Osservatorio coloro che versano in una condizione di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti dell'Osservatorio si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa.
5. Il decreto di costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 comma 1, del presente decreto determina i compensi per il Presidente, dei componenti e del Segretario dell'Osservatorio, motivando la scelta in considerazione dei compiti e delle funzioni previste dal presente decreto nonché in relazione alla complessità e alla durata delle attività dell'Osservatorio Ambientale e delle conseguenti responsabilità professionali, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, entro il limite

massimo mensile lordo di Euro 3.000 per il Presidente, Euro 2.000 per i componenti, Euro 1.500 per il Segretario.

Articolo 5

(Compiti e funzioni dell'Osservatorio Ambientale)

1. L'Osservatorio Ambientale è organismo collegiale che svolge compiti di supporto all'autorità competente per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'Osservatorio Ambientale garantisce la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza.
3. L'Osservatorio Ambientale sovrintende ai seguenti compiti:
 - a) verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA e da eventuali successivi connessi provvedimenti di valutazione ambientale, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa;
 - b) monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA, esprimendo, su richiesta della competente Direzione Generale, pareri specifici;
 - c) verifica della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale;
 - d) diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza poste in essere dalle competenti autorità indicate dal provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;
 - e) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico sito internet, per assicurare una efficace azione di comunicazione e divulgativa;
 - f) informazioni alle amministrazioni ed agli enti locali territorialmente interessati all'attività dell'Osservatorio Ambientale stesso, ai comitati civici, alle associazioni ambientaliste e agli organismi rappresentativi di interessi collettivi;
 - g) trasmissione e condivisione con la competente Direzione Generale dei dati di monitoraggio e delle analisi relative alle diverse componenti ambientali e di tutte le informazioni necessarie ad alimentare le Banche Dati del Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. L'Osservatorio Ambientale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può far ricorso alle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente, con oneri a carico del soggetto proponente, nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed agli enti coinvolti non rientrino tra i rispettivi compiti istituzionali.
5. L'Osservatorio trasmette, ogni sei mesi, al Ministro e al Direttore generale competente una relazione sull'attività posta in essere, sulle criticità riscontrate e sulle misure occorrenti per farvi fronte.
6. Delle attività dell'Osservatorio Ambientale ne è data evidenza sul sito internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato, mediante la pubblicazione dei pareri e degli atti più significativi.

Articolo 6

(Modalità di funzionamento)

1. L'Osservatorio Ambientale, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, svolge la propria attività attraverso riunioni e sopralluoghi.
2. Le attività si svolgono di norma a Roma presso la sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, qualora necessario, presso il sito dell'impianto o dell'opera di riferimento. La

partecipazione alle riunioni e sedute dell'Osservatorio Ambientale, nonché le espressioni di voto, sono ammesse anche in forma remota, mediante videoconferenza.

3. Il Segretario svolge le funzioni di raccordo tra l'Osservatorio Ambientale e la competente Direzione Generale.

4. L'Osservatorio Ambientale si riunisce con cadenza di norma mensile, in relazione alle esigenze di programmazione, dipendenti anche dall'andamento delle lavorazioni. Il calendario delle riunioni è stabilito dal Presidente in accordo con i membri dell'Organismo.

Le riunioni e i sopralluoghi sono convocati, a mezzo di posta elettronica, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Nel caso di convocazione di riunioni istruttorie il preavviso deve essere tale da consentire ai componenti la lettura della documentazione oggetto dell'istruttoria e, comunque, non può essere inferiore a 5 giorni lavorativi. Nel caso di sopralluogo, il proponente predispone la logistica per gli eventuali accessi e quant'altro occorre per effettuare gli stessi nel rispetto delle norme. All'esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

5. L'Osservatorio Ambientale provvede ad esprimere compiutamente le proprie valutazioni avvalendosi delle competenze e professionalità dei componenti.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio Ambientale possono intervenire previo invito del Presidente, i rappresentanti designati dal proponente, i quali svolgono anche funzioni di raccordo con l'Organismo per gli aspetti amministrativi, tecnici e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e monitoraggio ambientale.

7. Il Presidente, sentiti i membri componenti dell'Osservatorio Ambientale, può invitare ad intervenire alle sedute le Amministrazioni/Enti territoriali, qualora valutato utile ai fini dei lavori, se interessati da specifiche problematiche ambientali, fermo restando che, nello svolgimento dei propri lavori, all'Osservatorio Ambientale non compete il riesame di decisioni già valutate e assunte nel corso della procedura di VIA e da altri soggetti istituzionali senza oneri aggiuntivi a carico del proponente.

8. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente, con il contributo degli altri componenti. La documentazione relativa all'ordine del giorno delle riunioni è messa a disposizione di ciascun componente, a mezzo di posta elettronica o avvalendosi di modalità informatiche di condivisione.

9. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano per età dell'Osservatorio Ambientale designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Le riunioni dell'Osservatorio Ambientale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

11. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive dell'osservatorio senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.

12. Le deliberazioni dell'Osservatorio Ambientale sono assunte a maggioranza dei presenti, tenuta in considerazione anche la modalità di partecipazione in forma remota. In caso di parità, la decisione finale è assunta tenendo conto della posizione espressa da chi presiede la riunione.

13. Di ciascuna riunione è redatto un verbale sintetico, il quale è trasmesso a mezzo di posta elettronica ai componenti per eventuali osservazioni, che devono pervenire entro 5 giorni dall'invio ed è letto e approvato dall'Osservatorio Ambientale nelle riunioni successive ed è trasmesso in copia, successivamente all'approvazione, al proponente, se non diversamente deciso, e posto agli atti dell'Osservatorio Ambientale.

14. Il Proponente provvederà a fornire il necessario supporto alla funzionalità dell'Osservatorio Ambientale in accordo con l'Organismo medesimo. Tale supporto include la creazione e gestione di un apposito portale web dell'Organismo, la messa a disposizione di adeguati locali per le riunioni, per le attività di segreteria, per la riproduzione di atti e di documenti e per la tenuta dell'archivio, nonché la gestione del protocollo degli atti dell'Osservatorio, mettendo a disposizione una specifica casella di

posta elettronica certificata e assicurando che gli atti prodotti e/o ricevuti dall'Osservatorio Ambientale, siano resi disponibili anche in formato digitale.

15. L'Osservatorio Ambientale conclude le attività di verifica delle condizioni ambientali individuate dal Decreto VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 7 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio, ivi inclusi i compensi per il Presidente, i componenti e il Segretario e i relativi rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni, le missioni e i sopralluoghi necessari per lo svolgimento dei compiti previsti, nonché per la messa a disposizione di una sede per le riunioni o per il collegamento da remoto e l'eventuale onere di realizzazione del sito internet istituzionale e della casella di posta elettronica certificata, nonché ogni ulteriore onere derivante dal funzionamento dell'Osservatorio anche per le attività di informazione al pubblico e di supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio, sono a carico del soggetto proponente.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni)

1. Dalla data del presente provvedimento sono abrogati il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 giugno 2021, n. 265, recante *“Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali”* e il decreto direttoriale CRESS del 7 dicembre 2021, n. 506 recante *“Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali”*.

2. Il presente provvedimento si applica anche agli Osservatori Ambientali già costituiti.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin